

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1856

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore DANIELI Paolo

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 2002

—————

Introduzione, nella legge 6 dicembre 1991, n. 394, di una disposizione concernente l’istituzione del *referendum* consultivo preliminare all’istituzione di aree naturali protette, nazionali e regionali

—————

ONOREVOLI SENATORI. - È indubbio che l'individuazione, la delimitazione e la conseguente istituzione di aree naturali protette, siano esse di interesse nazionale o di interesse regionale, deve prevedere una reale partecipazione delle popolazioni residenti nei comuni interessati dall'istituzione dell'area naturale protetta stessa. Tale esigenza si fonda sulla necessità di una maggiore partecipazione dei cittadini alla gestione del loro territorio, senza la quale, restando l'istituzione di aree protette un atto impositivo, nessuna garanzia è data in ordine al conseguimento delle finalità stesse dell'atto. Se l'obiettivo dell'istituzione di aree naturali protette è la promozione e la garanzia della conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale caratterizzante il territorio, la mancata concertazione con le popolazioni locali vanifica l'attuazione di una politica ambientale finalizzata alla corretta gestione e conservazione dei beni ambientali stessi. Lo stesso Parlamento europeo, nella sua risoluzione sulla creazione e la conservazione di riserve naturali d'interesse comunitario del 10 luglio 1987, considera che «l'istituzione di un'area protetta deve avvenire con il consenso delle popolazioni locali, le quali devono partecipare alla politica di conservazione dei territori in cui risiedono». Di più: il Parlamento europeo, nella stessa risoluzione, «reputa improcrastinabile un'armonizzazione a livello comunitario di talune norme di gestione in materia di protezione dei biotopi e di salvaguardia dei paesaggi e dei siti archeologici» e «ritiene che tale armonizzazione debba essere conseguita sulla base di alcuni principi generali»: nell'elenco di tali principi generali, il Parlamento europeo riporta testualmente al primo posto la «partecipazione delle popolazioni locali», e al se-

condo, la «gestione democratica del territorio». Dell'attenzione a tale necessità di consenso in ambito locale è testimone la stessa risoluzione, ove (al punto 12) recita: «ritiene necessario a tale proposito rafforzare, parallelamente all'informazione della popolazione, il diritto di ricorso del singolo cittadino e di gruppi di cittadini nell'intero ambito della protezione della natura e dell'ambiente, poichè ciò è un modo per dare maggiore credibilità alla politica ambientale». A tali principi generali, dunque, il presente disegno di legge si ispira. La legge 6 dicembre 1991, n. 394, «legge quadro sulle aree protette», non prevede alcun tipo di recepimento della volontà degli «amministrati» in merito all'istituzione di aree naturali protette. E una prima modifica necessaria a questa legge, peraltro ampiamente da rivedere nel suo complesso, può e deve essere fatta subito: l'obbligatorietà della consultazione popolare, nella forma del *referendum* consultivo, preliminare alla definitiva approvazione dell'istituzione di qualsiasi area naturale protetta, sia essa nazionale che regionale, e il cui esito sia vincolante. L'indizione di tali *referendum* consultivi deve peraltro essere demandata, nel caso delle aree naturali protette di interesse nazionale, alle autorità regionali, che ne devono prevedere l'obbligatorietà, da parte loro anche per le aree naturali protette di interesse regionale. Solo così si potrà ottenere anche il risultato di non creare inutilmente conflitti sociali ed economici con le popolazioni locali: si sottolinea «inutilmente», perchè tali conflitti a tutto possono portare, meno che ad una reale e corretta, e, perchè no, finalmente equa e partecipata gestione e conservazione di quei beni naturali che, con l'istituzione di tali aree, ci si prefigge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Consenso delle popolazioni locali)

1. Al fine di garantire che l'istituzione di un'area protetta avvenga con il consenso delle popolazioni locali e al fine di garantire la diretta partecipazione e il coinvolgimento delle popolazioni locali nella politica di gestione dei territori in cui risiedono e di conservazione dei beni naturali che caratterizzano tali territori, ogni proposta istitutiva di aree naturali protette nazionali e regionali, prima della sua definitiva approvazione, deve essere sottoposta, da parte del consiglio regionale di ogni regione interessata, a *referendum* consultivo, il cui esito è considerato vincolante, riservato alle popolazioni residenti nei comuni interessati dal provvedimento. Ogni consiglio regionale provvede agli atti necessari con propria deliberazione».

